

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 24 del 2018

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

In riferimento al Verbale n.° P.V. n.° 5A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa.

MODIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE N.° 18/2018 DEL 13.3.2018

Il Commissario

Richiamata l'ordinanza ingiunzione n.° 18/2018 del 13.3.2018 resa in riferimento al Verbale n.° P.V. n.° 5A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa nei confronti della Sig.ra **GUARDIANO ESTER**, nata a **RAGUSA il 06.04.1962** ivi residente in via **Grazia Deledda n.° 4** (CF: GRD STR 62D46 H163V) il cui contenuto qui di seguito si riporta:

“Visto il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo P.V. n.° 5A/RG/17 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa redatto il 16.06.2017, ore 09,00, dalla d.ssa Marcella Ignaccolo, Veterinario Dirigente, dipendente della ASP di Ragusa – Uff. di Polizia Giudiziaria, a carico della Sig.ra **GUARDIANO ESTER**, nata a **RAGUSA il 06.04.1962** ivi residente in via **Grazia Deledda n.° 4** (CF: GRD STR 62D46 H163V), titolare dell'allevamento bovino sito in Ragusa C/da Monachella-Cardita, codice aziendale IT009RG810, e dell'allevamento bovino sito in C/da Gisolfo – Pozzillo, codice aziendale IT009RG879, in riferimento ai fatti accertati nella ispezione del 12.06.2017 ore 07:30 circa, in seguito ad un controllo per risanamento e controllo anagrafe effettuato presso l'allevamento del Sig. Occhipinti Rosario codice aziendale IT009RG680, sito C/da Camemi, congiuntamente con il Dott. Giorgio Lo Magno, Veterinario Specialista Ambulatoriale;

Accertato in sede di ispezione (cfr. Verbale del 12.6.2017 di controllo ufficiale Risanamento Anagrafe) presso l'allevamento del Sig. Occhipinti, la presenza di n.° 6 capi bovini provenienti dagli allevamenti di proprietà della Sig.ra Guardiano Ester, di cui uno identificato con marca auricolare IT088990390967 dall'allevamento Cod. Az. IT009RG810 e n.° 5 identificati con m.a. IT088990219708, IT088990364624, IT088990364625, IT088990364626, IT088990364629 dall'allevamento Cod. Az. IT009RG879, senza che fossero accompagnati dal Mod. 4.

Visto il verbale del 12.6.2017 ove il Sig. Occhipinti dichiara che i 6 bovini sono di proprietà della Sig.ra Guardiano Ester e sono stati introdotti in data 22.02.2017;

Atteso, quindi, che a carico della suddetta Sig.ra **GUARDIANO ESTER**, sopra generalizzata, è stata rilevata la violazione amministrativa prevista dagli artt. 31 e 32 del D.P.R. n.° 320/54 in relazione all'art. 163, sanzionato dall'art. 358 R.D. 1265/34 così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 196/99 (e non 106/99 come erroneamente riportato nel verbale) *per aver ceduto nr 6 capi bovini al Sig. Occhipinti Rosario, a parte verbalizzato, titolare dell'allevamento Cod. Az. IT009RG680 senza che fossero accompagnati dal previsto mod. 4”*;

Dato atto nel verbale di controllo ufficiale che l'infrazione non è stata contestata immediatamente alla responsabile in quanto accertata in seguito a controllo in altro allevamento; **Considerato** che per tale violazione, ai sensi del citato dall'art. 358 R.D. 1265/34 così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 196/99, comma 2, *“I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene previste nelle disposizioni medesime con l'ammenda da €. 1.549,00 a €. 9.296,00 per capo, salvo che il fatto costituisca reato”*;

Che nel verbale veniva erroneamente indicata la somma di €. 3.098,00 (pari al doppio del minimo della sanzione prevista), da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta corrispondente ad un solo capo anziché 6 quali in realtà erano.

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato il 26.6.2017 a mezzo del servizio postale a mani della Sig.ra Guardiano Ester, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. 3.098,00, (sia pur erroneamente calcolata per un solo capo bovino) ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Che, nonostante fosse indicata una sanzione in misura inferiore a quella dovuta in quanto calcolata per un solo capo bovino anziché 6, nel termine concesso la Sig.ra Guardiano riteneva di proporre scritti difensivi ex art. 18 Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dalla Sig.ra Guardiano Ester, al Direttore Generale, quale Autorità Competente, ed acquisiti al protocollo Generale della ASP di Ragusa al prot. n.° E – 0022297 del 18.07.2017 entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81 con i quali la ricorrente si è avvalsa della facoltà di essere sentita;

Visto il rapporto ex art. 17 della Legge 689/81 a firma congiunta dell'accertatore UPG D.ssa Marcella Ignaccolo del Distretto di Ragusa e del T.d.P. coordinatore Dott. Salvatore Salonia, con prot. n.° 5960/17/ASPRG/Vet.Rg del 11.11.2017;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visto il verbale del 27.2.2018 ore 16:00 di audizione della ricorrente a seguito di convocazione con nota prot. 378 AAGG del 6.2.2018;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra **GUARDIANO ESTER**, per le seguenti motivazioni:

il fatto contestato, cioè aver ceduto n.° 6 bovini nel proprio allevamento provenienti da altro allevamento è accertato ed è confermato dallo stesso Occhipinti (anch'egli sanzionato) nel verbale del 12 giugno 2017 ove dichiara essere stati introdotti in data 22.2.2017 (quindi circa 4 mesi prima!). E' stata altresì accertata dall'interrogazione della Banca Dati Nazionale effettuata il 13 giugno che tutti i sei bovini erano di proprietà della ditta Guardiano Ester e specificatamente si evidenziava che il bovino IT088990390967 era nato in stalla il 4.3.2017 nell'allevamento Cod. Az. IT009RG810 sempre di Guardiano Ester, ma allevamento con divieto di movimentazione giusta ordinanza del Sindaco di Ragusa n.° 171 del 02.03. 2015 perché infetto da brucellosi; il bovino identificato con m.a. IT088990364629 risultava che la marca non era stata applicata, degli altri 4 bovini risultava che n.° 3 (IT088990364624, IT088990364625, IT088990364626) erano tutti nati in stalla in data 8.12.2016 nell'allevamento cod. Az. 009RG879, mentre il bovino IT088990219708 era stato acquistato ed introdotto nell'allevamento Cod. Az. IT009RG879 il 19.2.2017.

Inoltre da tale verifica in BDN, si è accertato, altresì, che in data 22.2.2017 era stato emesso il mod. 4 n.° IT009RG879201700003, inerente la movimentazione di n.° 28 capi bovini dall'allevamento Cod. Az. IT009RG879 della ditta Guardiano, all'allevamento 009RG680 di Occhipinti Rosario, ma nessuno dei 6 bovini, oggetto della contestazione in esame, risultava inserito nel detto mod. 4.


Le eccezioni poste avverso il verbale in punto di diritto sono da ritenersi infondate in quanto l'art. 1, comma 3, del D.L. 91/2014 (convertito in legge 11.8.2014, n.°116) riguarda il settore agroalimentare e non rientra nel caso in esame che è disciplinato dal D.P.R. n.° 320/54 che ha introdotto il Regolamento di Polizia Veterinaria, per cui nessun diritto a “rimediare al proprio errore” concedendo delle prescrizioni è stato violato.

L'indicazione del D. Lgs. 106/99 anziché D.Lgs. 196/99 era per un errore di battitura facilmente riscontrabile avendo riguardo alla materia ed in ogni caso non inficia il verbale di contestazione.

Neanche l'art. 4 del D.Lgs n.° 58/2004, richiamato negli scritti difensivi, è applicabile al caso in esame riguardando le ipotesi di identificazione e registrazioni bovini.

Correttamente, invece, è stato applicato nel caso di specie l'art. 31 del DPR 320/54 in quanto richiamato dall'art. 10 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU Serie Generale n.138 del 14.06.1996), che ha esteso la funzione del mod. 4 a tutte le movimentazioni animali in quanto ha incorporato in tale modello le attestazioni sanitarie previste dai piani di profilassi ufficiali (comma 5 art. 14 del DM 651/94 - comma 2 art. 13 del D.M. 592/95 ecc).

L'attestazione sanitaria riportata nel quadro E del Mod. 4 è obbligatoria per tutte le movimentazioni di bovini destinati ad altri allevamenti indipendentemente dal mezzo di trasporto. Le caratteristiche e i campi del Modello 4, con le finalità sopra indicate, sono state disposte con Decreto del Ministero della Salute, più volte modificato.



Per quanto riguarda l'errore materiale asseritamente verificatosi causato dal dipendente tunisino della ditta Guardiano che ha apposto la m.a. su un bovino nato nell'allevamento di Occhipinti non esime da responsabilità il ricorrente evidenziandosi comunque una *culpa in vigilando* in capo allo stesso, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c.

In sede di audizione la Sig.ra Guardiano sostiene che i sei bovini di cui si contesta il trasferimento erano nati dagli altri bovini già trasferiti regolarmente nell'allevamento Occhipinti Rosario.

A tal proposito si precisa che l'ordine delle marche auricolari e dei codici identificativi in esse riportati viene fatta alla Banca dati nazionale che genera i codici anzidetti per l'allevamento richiedente: i codici relativi ai capi oggetto delle sanzioni (fatta eccezione per il capo IT086990219708 che è stato acquistato in provincia di Enna da Guardiano Ester) sono stati generati 1 (IT088990390967) per l'allevamento 009RG810 e i rimanenti 4 per l'allevamento 009RG897.

La banca Dati non consente di registrare in un allevamento nuovi nati con codici generati per un altro allevamento. Per registrare i nuovi nati la Banca dati nazionale richiede inoltre il codice identificativo della madre che deve essere dello stesso allevamento.

Pertanto il Sig. Occhipinti non poteva utilizzare per i vitelli in questione i codici generati per gli allevamenti di Guardiano Ester.

Relativamente al Mod. 4 si precisa che l'obbligo della compilazione è a carico sia di chi trasferisce che di chi riceve il bovino, motivo per cui il mod. 4 reca le attestazioni sanitarie che il ricevente ha l'obbligo di acquisirlo. In sua assenza non può e non deve introdurre i capi per una serie di ragioni (tracciabilità, requisiti sanitari, volontà del proprietario di cedere gli animali: in mancanza di Mod. 4 potrebbe essere frutto di abigeato).

Pertanto la violazione commessa dalla Sig.ra Guardiano è relativa ad un obbligo uguale ed opposto a quello del Sig. Occhipinti, motivo per cui la violazione è a carico di ciascuno dei due trasgressori distintamente.

Nella applicazione della sanzione in considerazione dell'erroneo calcolo della sanzione applicata in misura ridotta nel verbale di contestazione solo per un capo bovino anziché 6, si ritiene di confermare la sanzione così come applicata pari al doppio del minimo ed è concessa, siccome richiesta in sede di audizione, una rateizzazione.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti:

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 5.4. 2006, n.° 190.

VISTO il regolamento (CE) n.° 178/2002

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra GUARDIANO ESTER, nata a RAGUSA il 06.04.1962 ivi residente in via Grazia Deledda n.° 4 il pagamento della somma totale di €. 3.098,00 quale sanzione amministrativa in riferimento al Verbale P.V. n.° 5A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica.

Ingiunge

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto.

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €.3.098,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 3.164,00 (euro tremilacentosessantaquattro/00)

da versare:

- quanto ad €. 3.098,00 da pagare in 12 RATE mensili di €. 258,17 tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (Verbale n.° P.V. n.° 5A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione) Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa) e della presente ordinanza;

- quanto ad €. 66,00 da pagare tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie Verbale P.V. n.° 5A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione";

E' fatto obbligo di esibire l'originale della attestazione dell'avvenuto pagamento di ogni rata presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1, ovvero in copia tramite pec: affari_generali@pec.asp.rg.it.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio."


Accertato che nel richiamare l'art. 358 R.D. 1265/34 così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 196/99, comma 2, è stato **riportato erroneamente** la sanzione da applicare per capo mentre il testo corretto è il seguente: "I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime con l'ammenda da €. 1.549,00 a €. 9.296,00, salvo che il fatto costituisca reato";

Ritenuto pertanto di dover MODIFICARE in AUTOTUTELA nel senso più favorevole per il trasgressore la ordinanza detta nella parte in cui si indica la sanzione da applicarsi per capo, cassando la parola medesima (per capo) sia nella parte della motivazione che così concludeva: "... in considerazione dell'erroneo calcolo della sanzione applicata in misura ridotta nel verbale di contestazione solo per un capo bovino anziché 6, si ritiene di confermare la sanzione così come applicata pari al doppio del minimo ed è concessa siccome richiesta in sede di audizione una rateizzazione" **disponendo invece la applicazione della sanzione nella misura minima.**

Vista la richiesta di annullamento in autotutela del 9.4.2018 presentata dalla parte tramite l'avv. Valentina Tuminello e lette le osservazioni in essa contenute;

Vista la nota prot. n.° 1217- 44 del 17.4.2018 del Dipartimento Veterinario quali ulteriori controdeduzioni in riferimento alla richiesta di annullamento in autotutela della parte, che ribadisce e precisa:

1. la inapplicabilità del D.L. 24.6.2014, convertito il L. 11.8.116 in quanto la diffida prevista al 3° co. art. 1, siccome precisato dalla direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari con nota n.° 0002067- 28/01/2005- DGSAF-COD_UP-P, "... si applica per le violazioni in materia agroalimentare ritenendo escluse dall'ambito di applicazione dell'istituto della diffida le violazioni riguardanti norme poste a tutela della sicurezza alimentare e più in generale della salute umana, ivi comprese quelle in materia di sanità animale, farmaci veterinari, anagrafe degli animali, benessere in allevamento e durante il trasporto, settore dei mangimi";



2. la inapplicabilità del co. 2 dell'art. 4 del D.Lvo 58/2004 riguardando la identificazione e registrazione dei bovini nonché l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Nel caso specifico la violazione riguarda la mancanza del Mod. 4 quale documento di accompagnamento degli animali movimentati. Il fatto che il quadro A del Mod. 4 preveda la indicazione dei dati identificativi dell'animale non può essere considerato motivo per collegarlo al D.Lgs. 58/2004 per la natura speciale di tale legge e della materia da essa regolamentata;
3. la inapplicabilità del principio di solidarietà tra il Sig. Occhipinti e la Sig. Guardiano ex art. 6 L. 689/81: il Mod. 4 reca infatti informazioni sanitarie al quadro E che la Sig.ra Guardiano aveva l'obbligo di fornire al ricevente i bovini ed il Sig. Occhipinti aveva l'obbligo di acquisire. Le attività poste a carico dei due soggetti sono distinte e separate e come tali sono le azioni od omissioni che gli stessi possono commettere autonomamente.

Per quanto sopra pertanto si rigetta la richiesta di annullamento in autotutela e confermata la fondatezza dell'accertamento si dispone la modifica in autotutela della Ordinanza n.° 14/2018 del 6.3.2018 solo per la erronea indicazione dell'art. 358 R.D. 1265/34 nella forma sopra specificata e conseguenzialmente riducendo la sanzione

ORDINA

alla Sig.ra **GUARDIANO ESTER**, nata a RAGUSA il 06.04.1962 ivi residente in via Grazia Deledda n.° 4 il pagamento della somma totale di **€. 1.549,00**, quale sanzione amministrativa pari al minimo edittale, in riferimento al Verbale P.V. n.° 5A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica.

Ingiunge

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€. 1.549,00**

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.615,00 (euro millesecentoquindici/00)

da versare:

- quanto ad **€. 1.549,00** da pagare facoltativamente in 12 RATE mensili di **€. 129,08** tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"** nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (Verbale n.° P.V. n.° 5A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione) Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa) e **della presente ordinanza;**

- quanto ad **€. 66,00** da pagare tramite *c/c postale n.° 11685971* intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie Verbale P.V. n.° 5A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione";

E' fatto obbligo di esibire l'originale della attestazione dell'avvenuto pagamento di ogni rata presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1, ovvero in copia tramite pec: affari.general@pec.asp.rg.it.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio."

Il presente atto v'è notificato:

- alla Sig.ra **GUARDIANO ESTER**, nata a RAGUSA il 06.04.1962 ivi residente in via Grazia Deledda n.° 4;

- è affisso all'**Albo Pretorio dell'ASP 7** di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Servizio Sanità Animale dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 26.04.2018

**Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra**

